

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse della professoressa **POLITI SIMONA** (C.F.: PLT SMN 80P 63C 351W) residente in Piazza Armerina (EN) Via G. D'Annunzio n. 38, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato e allegata al presente atto dall'Avv. Cirino Gallo del Foro di Patti (C.F.: GLL CRN 67P 15H 850U) elettivamente domiciliata in Acquedolci (Me) Via Ricca Salerno n. 10 presso il di lui studio legale, il quale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e gli atti relativi al presente giudizio al seguente indirizzo pec: avvgallo@certificazioneposta.it

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

LAURA LIPRINO, nata a Monaco di Baviera il 31.08.1975 e residente in Torrenova (Me) via Laganeto n° 15

Controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

- del **D.D.G. N° 395 del 27.03.2019**, pubblicato successivamente al 29.03.2019, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del Corso – concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 03.08.2017 pubblicato in GURI n° 90 del 24.11.2017, anche limitatamente alla parte in cui non è stata inclusa la ricorrente tra i soggetti ammessi a sostenere la prova Orale e nella parte dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017,

allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- del **provvedimento implicito** di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- **Del Decreto dipartimentale n° A00DPIT**. Registro decreti dipartimentali r 000738 del 20.05.2019;

- Dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

- Del **giudizio comminato** alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- Di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- Per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- Per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer base, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

- in parte qua, per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio

nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- In parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- in parte qua, delle prove scritte sostenute dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;
- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;
- nonché per l'annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

NONCHÉ, IN OGNI CASO, PER L'ACCERTAMENTO

- della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso;
e per la condanna dell'Amministrazione,
- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelata alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
 - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima,
- e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

ED OCCORRENDO

- di tutti i verbali redatti dalla sottocommissione n° 30 del concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche statali di cui al DDG 1259 del 23.11.2017 dei 20/21/22/26/27/28 febbraio 2019 , 01//06/07/ marzo 2019 nella parte in cui sono state valutate le prove scritte dei ricorrenti.
- dei verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti da sottoporre ai candidati nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione seppur non conosciuti;
- di tutti i verbali delle prove di concorso su sede locale;

Di ogni altro atto, provvedimento, deliberazione o nota anche allo stato non conosciuta che si possa frapporre al diritto fatto valere dalla ricorrente

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di essere ammessa a sostenere le prove orali e/o comunque ad riottenere una corretta valutazione dei propri elaborati scritti da parte di una diversa commissione, correttamente composta in sede di valutazione dei compiti.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) alle prove orali del concorso in oggetto in via subordinata, per equivalente monetario.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche statali di cui al DDG 1259 del 23.11.2017 indetto dal Ministero Resistente ed è stata ammessa a sostenere la prova scritta avendo superato la prova preselettiva prevista dal Bando.

La prova scritta è stata sostenuta da ciascun ricorrente in data 18.10.2018 presso la sede indicata dal Ministero e correlata alla residenza anagrafica dei partecipanti.

Va osservato che, in conformità all'art. 8 comma 9 del bando di concorso, sono stati pubblicati in data 17.10.2018, i quadri di riferimento della prova scritta, nei quali sono stati indicati i criteri nazionali di valutazione dei cinque quesiti da sottoporre ai candidati.

Va subito osservato però che l'intera procedura concorsuale è stata viziata, sotto il profilo, procedimentale, dalla circostanza che, in ragione di una Ordinanza Sindacale del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018, le prove di concorso previste per la Regione Sardegna non si sono tenute nella stessa data del 18.10.2018, e si sono invece svolte in data 13.12.2018.

Tale circostanza ha violato la disposizione del bando di cui all'art. 8 comma 2 che prevedeva espressamente che la “ *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni,*”.

Lo svolgimento della prova in date differenti ha violato la parità di trattamento dei concorrenti, e ciò in ragione della indubbia circostanza che i concorrenti Sardi hanno avuto l'opportunità di conoscere i quadri di riferimento contenenti i criteri di valutazione della prova scritta non il giorno antecedente la prova, ma ben due mesi prima dello svolgimento del loro elaborato.

Sempre in linea generale va ulteriormente osservato che il Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica con proprio provvedimento prot, 0001015 del 22.12.2017, ha nominato il Comitato Tecnico Scientifico per la tornata concorsuale del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica e , pur avendo stabilito all'art. 2 del predetto decreto, le condizioni ostative all'incarico di componente del Comitato stabilendo che non potevano far parte dello stesso soggetti che avessero svolto nell'anno precedente corsi di preparazione o pubblicazioni con scopo formativo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ha poi nominato soggetti che si trovavano nella predetta condizione.

A ciò si aggiunga che, nello specifico caso della ricorrente, è accaduto che il sistema elettronico di selezione dei codici degli elaborati, ha voluto che i compiti redatti dalla ricorrente fossero corretti

proprio dalla sottocommissione 30, avente sede in Sardegna e costituita con decreto Direttoriale del 31.12.2018.

La predetta sottoscommisssione si è insediata in data 07.02.2019 alle ore 10 presso la Facoltà di lingue dell'Università di Cagliari giusta verbale di pari data e risulta composta dal Presidente prof. Massimo Arcangeli, dai Componenti Antonio Macchis e Sergio Repetto, nonché dal segretario verbalizzante Alessandro Loi.

Fin dal primo verbale del 07.02.2019, oggetto della presente impugnazione, emergono delle palesi irregolarità commesse dalla sottocommissione 30 che non si è attenuta al contenuto della griglia di valutazione della prova scritta e a quella riepilogativa dei punteggi che era stata consegnata al Presidente della Commissione in data 25.01.2019 nella riunione organizzata dal MIUR.

Risulta infatti dal verbale n° 1 del 07.02.2019, che la sottocommissione 30 appena insediatasi ha deciso di adottare la griglia di valutazione della prova scritta elaborata dalla commissione esaminatrice sulla base del Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico scientifico e la suddetta griglia, unitamente alla scheda riepilogativa dei punteggi, è stata allegata al predetto verbale.

Ma, contrariamente a quanto contenuto nella predetta griglia, (peraltro sottoscritta per presa visione anche dai sottocommissari Arcangeli, De Macchis e Repetto), è accaduto che fin dalla prima seduta la sottocommissione 30 HA DECISO DI DISCOSTARSI SENZA RAGIONEVOLE MOTIVAZIONE DALLA PREDETTA SCHEDA RIEPILOGATIVA, tanto che, **contravvenendo alle disposizioni Ministeriali**, (dettate per rendere uniforme l'operato sul territorio nazionale), la sottocommissione 30 **ha ommesso di procedere alla validazione del voto attribuito ed alla immissione in piattaforma riservata dei risultati della correzione.**

Risulta infatti che fin dal primo verbale del 07-02-2019, e per tutti i verbali di correzione successivi, la sottocommissione 30, ha concluso le operazioni di correzione RISERVANDOSI AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CONVALIDARE LE PROPOSTE DI PUNTEGGIO E RINVIANDO DI FATTO LA VALUTAZIONE A DATA SUCCESSIVA.

Tale procedimento ha sicuramente violato le disposizioni Ministeriali impartite, e lo stesso deliberato della sottocommissione che, all'atto di insediamento si era autolimitata deliberando di adottare la Griglia di valutazione e le schede riepilogative avute dal Ministero, ed ha violato certamente il diritto dei ricorrenti ad una correzione collegiale ed immediata del proprio elaborato.

E' infatti accaduto, a suggello della illegittimità dell'operato della sottocommissione 30, che in data 07.03.2019, la sottocommissione ha provveduto a correggere e valutare 14 elaborati che fino ad allora non erano stati mai valutati e, successivamente ha provveduto a MODIFICARE ALCUNE VALUTAZIONI PRECEDETEMENTE EFFETTUATE adducendo la correzione di presunti e non indicati errori materiali, per gli elaborati contrassegnati con i n° .7445,7447,7453,7521,7559,7577,7578,7604,7605, ed addirittura una RIVALUTAZIONE dei seguenti elaborati scritti 7513,7528,7577,7597,7608 giustificata dalla sottocommissione in considerazione di un punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua.

Ma la cosa più grave che si rileva e che la ricorrente, pur avendo ottenuto il punteggio di 18/20 nella prova di lingua e pur avendo ottenuto il punteggio di ben 45 nella priva valutazione dei propri elaborati, **ha visto omettere la rivalutazione del proprio elaborato che, ove effettuata, le avrebbe consentito alla stregua dei colleghi rivalutati, di essere ammessa agli orali.**

Tale procedimento denota certamente una palese violazione dei basilari principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, atteso che, nel momento in cui la commissione ha deciso di rivalutare i compiti dei concorrenti che avevano ottenuto un punteggio positivo nella prova di lingua, non poteva non rivalutare gli elaborati della ricorrente che aveva ottenuto 18/20 nella prova di lingua e 45/80 nelle altre prove.

E' infatti principi pacifico che ove la commissione decida di regolamentare il proprio operato deve conformarsi ai principi generali di parità di trattamento, buon andamento e non discriminazione, e non poteva procedere alla rivalutazione dei soli 5 soggetti che ha rivalutato in data 07.03.2019 senza rivalutare anche il compito della ricorrente Politi che aveva ottenuto 18/20 nella prova di lingua ed aveva , quindi, il requisito ulteriore fissato dalla commissione per la rivalutazione.

La illegittimità dell'operato della sottocommissione 30, e la sommarietà nella redazione dei verbali di seduta della stessa, è suggellata dal verbale del 21.02.2019 , data in cui è stato corretto il compito della prof. Politi. In tale data all'elaborato 7453 associato al nome della stessa prof Politi è stata attribuita una valutazione di 18 / 90, allorquando la stessa Commissione ha poi rilevato di aver commesso un errore materiale ed ha indicato, in data 07.03.2019 il voto di 45/80 in sostituzione del voto di 18/80

Tale imperdonabile errore ha avuto certamente una doppia valenza pregiudizievole nei confronti della ricorrente, che evidentemente a seguito dell'errore materiale commesso il 21.02.2019 ha subito la penalizzazione di non ottenere la rivalutazione del proprio giudizio generale.

E' di facile intuizione infatti che la commissione 30, che aveva deciso di rivalutare gli elaborati dei candidati che avevano avuto una positiva prova di lingua, ha omesso di rivalutare gli elaborati della ricorrente Politi avendo erroneamente attribuito alla stessa il voto di 18/80 . Ove invece il voto del 21.02.2019 fosse stato correttamente attribuito nella misura dei 45/80 spettanti alla Politi la stessa sarebbe stata ammessa alla rivalutazione alla stregua dei Colleghi ed avrebbe certamente ottenuto l'ammissione alla prova orale.

Per quanto sopra si propone il seguente ricorso affidato ai seguenti motivi

IN DIRITTO

Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione

Violazione e falsa applicazione del Bando di Concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 03.08.2017 pubblicato in GURI n° 90 del 24.11.2017

Violazione e falsa applicazione della legge 07.08.1990 n° 241

Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 09.05.1994 n° 487

Violazione e falsa applicazione del D.M. n° 138 del 03.08.2017 recante il regolamento per la definizione e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Violazione del giusto procedimento di correzione degli elaborati.

Eccesso Di Potere.

Illogicità Contraddittorietà Difetto di motivazione

Disparità di trattamento

Con il primo motivo di ricorso si censura la disparità di trattamento subita dalla ricorrente rispetto ai colleghi esaminati dalla stessa Commissione 30 i cui elaborati sono stati rivalutati in data 07.03.2019 con ammissione degli stessi agli orali.

Si è detto in narrativa che la Commissione 30 ha stabilito, nella sua autonomia, di procedere ad una rivalutazione degli elaborati che avevano ottenuto un positivo punteggio nella prova di lingua.

Così procedendo la Commissione 30 ha rivalutato, nella data del 07.03.2019 ben 5 elaborati e precisamente quelli indicati con i codici 7513,7528,7577,7597,7608, mentre per l'elaborato della ricorrente, indicato al codice n° 7453, pur preso in considerazione nella predetta seduta del 07.03.2019 la commissione si è limitata ad una correzione dell'errore materiale commesso in data 21.02.2019 con correzione del punteggio da 18 a 45 attribuito nelle prove a risposta aperta.

Tale comportamento è certamente illegittimo e discriminatorio in quanto la Commissione 30, in ragione di un proprio precedente imperdonabile errore che aveva fatto valutare in maniera del tutto insufficiente (18/30) i quesiti a risposta aperta formulati dalla ricorrente Politi, ha omesso di operare la rivalutazione generale degli elaborati della ricorrente discriminandola rispetto agli altri colleghi che, al pari della stessa, avevano ottenuto in fase di prima valutazione un'ottima valutazione nella prova di lingua ed una buona ma non sufficiente valutazione nei quesiti a risposta aperta.

E' infatti innegabile la disparità di trattamento perpetrata dalla commissione che, dopo aver fissato il criterio di rivalutazione degli elaborati dei candidati che avevano avuto una positiva prova di lingua e che avevano un punteggio buono ma non sufficiente ai quesiti con risposta aperta, ha limitato la rivalutazione agli elaborati 7513,7528,7577,7597,7608 omettendo di rivalutare quello della ricorrente che nella stessa data è stato peraltro attenzionato sotto il solo profilo della correzione dell'errore materiale.

Si chiede pertanto l'annullamento degli atti impugnati in parte qua e la tutela cautelare della ricorrente con l'ammissione della stessa alle prove orali.

Di contro, nella denegata ipotesi in cui il comportamento della commissione dovesse ritenersi illegittimo anche nella parte in cui sono stati rivalutati gli elaborati dei candidati segnati con i codici 7513,7528,7577,7597,7608 si osserva la disparità di trattamento subita dalla ricorrente per aver avuto una valutazione delle prove scritte illegittimamente formatasi in due distinti momenti non previsti dal bando di Concorso ne supportati da logica motivazione.

Si è detto in narrativa che la sottocommissione 30, istituita presso la facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari, ha operato in difformità rispetto alle disposizioni nazionali dettate dal Ministero con le griglie di valutazione consegnate ai presidenti delle sottocommissioni e si è resa lecita procedere alla approvazione di verbali di correzione con modelli diversi da quelli tipo predisposti dal Ministero nei quali ha previsto una riserva di rivalutazione di tutti gli elaborati a seduta successiva a quella delle singole valutazioni giornaliere.

E' provato infatti dai verbali che si producono che la sottocommissione 30:

- 1) alla fine di ciascuna sessione di correzione e valutazione degli elaborati scritti ha attribuito a ciascun elaborato un punteggio numerico, ma non ha proceduto coevamente alla validazione del voto ed alla trasmissione dello stesso alla piattaforma ministeriale.

2) In data 07. Marzo 2019, in sede di stesura dell'ultimo verbale, ha provveduto ad una immotivata, illogica e contraddittoria rivalutazione di alcuni elaborati cui ha modificato i voti precedentemente attribuiti e non validati;

3) Ha sostenuto di aver provveduto alla rilettura, in un'unica seduta del 07.03.2019, di TUTTI gli elaborati assegnati alla sottocommissione;

Non sfuggirà all'Eccellentissimo Collegio le plurime violazioni commesse dalla Sottocommissione che si è resa lecita di:

- a) Violare le disposizioni Ministeriali impartite con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta e degli schemi di verbali ad essa allegati trasmessi dal Ministero;
- b) Venir meno all'impegno assunto dalla stessa Sottocommissione in sede di primo verbale nel quale ha deliberato di voler adottare gli schemi ministeriali poi violati;
- c) Procedere ad una non prevista e discriminatoria rivalutazione di taluni elaborati sulla scorta della non prevista, illogica motivazione della considerazione di un punteggio positivo ottenuto da taluni candidati nella prova di lingua;
- d) Violare il principio di par condicio tra i concorrenti che sono stati valutati nei singoli giorni di correzione, ed i privilegiati concorrenti che hanno ottenuto di fatto una doppia valutazione, una nel giorno di correzione ed una postuma nell'ultimo giorno di correzione del 07.03.2019.

Gli atti impugnati risultano pertanto viziati essendo stata preclusa la trasparenza nell'espletamento della prova concorsuale, in quanto la determinazione e la verbalizzazione difforme dei criteri e dei modelli Ministeriali fa sorgere, da un lato il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, dall'altro, la certezza che non vi è stata uniformità di valutazione essendo stati corretti gli elaborati scritti di taluni candidati per ben due volte.

Su un caso pressoché analogo il Consiglio di Stato Sezione IV con Sentenza 13 aprile 2016, n. 1446 ha rigettato l'appello del Ministero, avverso la sentenza del Tar del Lazio che accoglieva il ricorso con cui si lamentava la violazione della par condicio dei concorrenti connessa al comportamento di una commissione che nell'ultimo verbale aveva ritenuto (come nel caso di specie), di effettuare una ricognizione generale delle precedenti valutazioni formalizzando tale modus operandi e non ancorandolo ad alcuna plausibile motivazione.

E' infatti certo che i ricorrenti hanno subito il pregiudizio di vedere i loro elaborati corretti in una prima fase senza la validazione dei loro risultati, e dopo, vedere ricorretti solamente alcuni degli elaborati di altri concorrenti, sulla scorta di non provati errori materiali, e peggio ancora, dei buoni

risultati raggiunti da taluni nelle prove di lingua, con validazione finale migliorativa attribuita solamente ai fortunati soggetti cui il compito è stato rivalutato.

Tale procedimento non solo viola il Bando e tutti i regolamenti adottati dal Ministero per le correzioni degli elaborati scritti, ma viola principalmente gli art. 3 e 97 della costituzione, in quanto viene violata la par condicio nel metro valutativo che aveva portato la commissione ad attribuire punteggi inferiori a taluni candidati adoperando il metro valutativo del giorno in cui è stata effettuata la prima correzione, ed ha visto mutare il predetto metro valutativo in melius solamente per i candidati ricorretti il 07.03.2019.

E' infatti evidente che, ove il metro valutativo così detto migliorativo fosse stato applicato a tutti i candidati i ricorrenti avrebbero ottenuto una diversa e sicuramente più proficua valutazione dei loro elaborati.

Per tali ragioni si insiste nell'accoglimento del ricorso stante l'ulteriore profilo di disparità di trattamento testè rilevato.

SECONDO MOTIVO

Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione

Violazione e falsa applicazione del Bando di Concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 03.08.2017 pubblicato in GURI n° 90 del 24.11.2017

Violazione e falsa applicazione della legge 07.08.1990 n° 241

Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 09.05.1994 n° 487

Violazione e falsa applicazione del principio di Collegialità della Commissione

Violazione del giusto procedimento di correzione degli elaborati.

Incompetenza della Sottocommissione per assenza del plenum dei componenti

Eccesso Di Potere.

Illogicità Contraddittorietà Difetto di motivazione

Disparità di trattamento

Oltre a quanto osservato nel primo motivo di ricorso si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato della sottocommissione n° 30 istituita presso la facoltà di lingua dell'Università di Cagliari connesso alla mancata presenza durante le operazioni di correzione e valutazione di tutti i componenti della Commissione.

Risulta infatti dai documenti che si producono e segnatamente dagli avvisi pubblicati sul sito dell'Università di Cagliari, che in data, 28.02.2019 , 06 e 7 / 03.2019 il prof Massimo Arcangeli , Presidente della sottocommissione in oggetto, risulta avere annunciato al propria presenza alle ore 14.45 presso la Facoltà di lingua per ivi tenere la lezione di Varietà dell'Italiano il 06.03.2019, e di Linguistica Italiano il 07.03.2019 nonché presso il proprio studio in data 28.02.2019 per effettuare l'incontro con gli studenti;

Sul punto, anche al fine di rafforzare quanto emerge dal sito dell'Università si chiede al Tar di ordinare l'acquisizione ufficiale delle risultanze degli atti dell'Università di Cagliari al fine di verificare l'esatto orario in cui il predetto Prof. ha tenuto le lezioni in data 06 e 07 .03. e quelle in cui ha effettuato il ricevimento degli studenti;

Inoltre, sempre al fine di dimostrare la carenza di collegialità delle operazioni di correzioni e valutazioni degli elaborati scritti dei ricorrenti, e soprattutto quelle del citato 06.03.2019, si producono ben 4 circolari sottoscritte dal prof. Pianta che, quale Dirigente Scolastico le ha diramate proprio in quella data.

Anche sul punto si chiede che il Tar disponga l'acquisizione delle predette circolare e tutti gli atti ufficiali del Liceo Classico Statale G.M. Dettori da cui emergano date e circostanze connesse alla sottoscrizione e diramazione delle predette circolari di cui si produce copia.

Per quel che invece rileva ai fini del presente ricorso va osservato che i ricorrenti censurano le valutazioni dei loro elaborati effettuate dalla commissione in quanto, è evidente, che le stesse sono state espletate dalla Commissione senza la presenza costante di tutti i componenti e quindi affette da incompetenza.

Sul punto si ricorda che secondo la dottrina e la Giurisprudenza di merito è pacifico il principio di diritto in ossequio al quale *le commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono collegium perfectum e devono quindi operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) **valutazione degli elaborati** e o dei titoli presentati dai candidati; b) *valutazione delle tracce ovvero della bontà dei quesiti sottoposti, specie laddove taluni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione.**

È stato al riguardo di recente precisato infatti, anche da Codesto Tribunale che *"In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, unitamente alla*

*compresenza di tutti i candidati nella misura indicata dalla normativa evocata, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; **correzione degli elaborati** e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017 n. 10185)*

Orbene nella fattispecie è provato dagli atti che vengono prodotti che, quantomeno alla data del 06.03.2019, nel momento della correzione degli elaborati, uno o addirittura due membri della Commissione erano certamente assenti per assolvere ad altre funzioni istituzionali.

E poiché in data 06.03.2019 la Commissione ha verbalizzato di essersi riunita esclusivamente per procedere alla correzione e valutazione di ben 30 elaborati e di non aver compiuto altre operazioni ne di carattere istruttorio ne preparatorio, è del tutto pacifico che , in quella data, la Commissione doveva essere sempre composta da tutti i componenti essendo richiesto per tali operazioni il Collegio Perfetto.

Allo stesso tempo, ove uno o più componenti avessero avuto l'esigenza di allontanarsi per assolvere ad altre esigenze istituzionali, ciò avrebbe dovuto comportare la verbalizzazione dell'interruzione dei lavori di correzione e valutazione e la verbalizzazione della eventuale ripresa nel momento della ricostituzione del Collegio Perfetto.

Ciò non è accaduto, avendo, evidentemente, la sottocommissione deciso di precedere nella correzione degli elaborati per nella temporanea assenza di qualche commissario che, risulta dagli atti, aver ottemperato in pari data ad altre incombenze.

Ciò però ha comportato l'illegittimità delle operazioni di correzione dei compiti ed ha certamente inficiato l'intera e globale valutazione degli elaborati dei ricorrenti sia che essi siano stati corretti in data 06.03.2019 sia che siano stati corretti in data precedente o successiva, atteso che la violazione della collegialità perpetrata anche in una sola data ha squilibrato la valutazione complessiva, peraltro trasfusa dalla Commissione nella seduta finale del 07.03.2019.

TERZO MOTVO

Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione

Violazione e falsa applicazione del Bando di Concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 03.08.2017 pubblicato in GURI n° 90 del 24.11.2017

Violazione e falsa applicazione della legge 07.08.1990 n° 241

Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 09.05.1994 n° 487

Violazione del giusto procedimento di correzione degli elaborati.

Eccesso Di Potere.

Disparità di trattamento

Difetto di idonea motivazione

Con il terzo motivo di ricorso si censurano i provvedimenti impugnati in quanto è stato apertamente violato l'art. 8 comma 2 del bando di concorso che prevedeva espressamente che la “ *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni,* ”.

E' infatti provato in atti che, in ragione di una Ordinanza Sindacale del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018, le prove di concorso previste per la Regione Sardegna non si sono tenute nella stessa data del 18.10.2018, e si sono invece svolte in data 13.12.2018.

Ciò ha comportato una ulteriore evidente disparità di trattamento tra i ricorrenti ed i colleghi Sardi che, a seguito dello spostamento della prova in data diversa da quella unica nazionale, hanno avuto l'indubbio vantaggio di conoscere i quadri di riferimento contenenti in criteri di valutazione della prova scritta non il giorno antecedente la prova, ma ben due mesi prima dello svolgimento del loro elaborato.

Tale violazione della par condicio doveva essere evitata ed il Ministero che avrebbe dovuto correttamente spostare la data di espletamento delle prove scritte per tutti i concorrenti e non solamente per i concorrenti della Sardegna.

Ciò ha avuto l'effetto di assoggettare l'intero procedimento di svolgimento e valutazione della prova scritta, alla censura di violazione espressa dell'art. 8 comma 2 del bando che è *lex specialis*, e della violazione di tutti i principi generali in tema di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

Orbene, pur riconoscendo l'innegabile diritto dei candidati sardi a partecipare alla procedura concorsuale, non risulta in alcun modo giustificabile la decisione di far svolgere loro la prova a distanza di così tanto tempo, determinando una situazione di disparità in sfavore di tutti gli altri candidati, e degli attuali ricorrenti.

È innegabile, infatti, il grande vantaggio di cui hanno beneficiato i candidati della medesima Regione, confermato anche dalla percentuale di quest'ultimi ammessi alla prova orale pari al 60% circa, in spregio, nuovamente, della *par condicio* tra i concorrenti.

Detto vantaggio si è concretizzato, in primo luogo, nel maggior tempo concesso loro per la preparazione alla prova. Inoltre, i candidati che hanno sostenuto la prova in data 13.12.2018 sono stati messi a conoscenza del “Quadro di riferimento della prova scritta” il quale è stato pubblicato in data 17.10.2018 (**doc. ...**).

In particolare, il citato quadro di riferimento, peraltro prima pubblicato per gli altri candidati solo un giorno prima della prova, indicava i criteri di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta, con i relativi punteggi attribuibili in sede valutativa.

In più, il medesimo documento indicava le fonti bibliografiche e sitografiche per la prova di ciascuna lingua straniera (inglese, francese, tedesca e spagnola).

Infine, gli stessi concorrenti erano a conoscenza con largo anticipo della possibilità della limitazione di utilizzo dei testi normativi.

Ebbene, risulta assolutamente evidente il vantaggio di cui hanno beneficiato i concorrenti della Regione Sardegna i quali hanno goduto di un margine di tempo maggiore per poter prepararsi alla prova e, per di più, conoscendo molto tempo prima i parametri di valutazione della medesima, con la possibilità di poter modulare ed adeguare al meglio la propria preparazione.

A ciò si aggiunga, anche a riprova della superficialità di espletamento della intera procedura concorsuale che le prove fatte svolgere alla ricorrente Galetta Sara sono state fatte espletare con un metodo non consono alle previsioni del bando tanto che nella sede del Piemonte dove la ricorrente ha espletato la prova scritta, la commissione d'esame ha provveduto a ritirare i codici delle leggi.

Nello specifico, i Commissari e gli addetti alla vigilanza delle sedi piemontesi hanno comunicato ai candidati, poco prima dell'inizio della prova, che non avrebbero potuto consultare i testi delle leggi di cui erano muniti. A tale scopo, intimando ai candidati l'esclusione dal concorso, hanno provveduto ad incollare o pinzare o, in alcuni casi, a strappare le pagine ritenute non ammissibili; in altri casi hanno provveduto al ritiro dell'intero testo.

Tale decisione assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e comunicata alla ricorrente Galetta in sede di esame è stata del tutto arbitraria ed in totale e palese contrasto con quanto statuito dal bando.

Come già evidenziato, l'art. 8, comma 13 del bando prevedeva che i candidati potessero consultare *“i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana”*.

Orbene, non è dato comprendere in base a quale disposizione sia stata preclusa alla ricorrente la consultazione dei testi normativi, in considerazione del fatto che essi non contenevano commenti alle norme o altri riferimenti giurisprudenziali o dottrinali, ma unicamente la normativa scolastica.

L'illegittimità di tale operato conferma, ove ve ne fosse bisogno, l'erroneità del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla prova orale oggi impugnato, conseguente ad una generale illegittimità delle operazioni concorsuali

Ed invero non pare certamente ammissibile che a poche ore dall'inizio della prova scritta di un concorso, indetto nel 2017, gli addetti alla vigilanza non abbiano ancora ricevuto chiare, precise ed univoche informazioni riguardo ai testi di legge ammessi.

Parimenti, risulta del tutto inammissibile che la limitazione o, in alcuni casi, il divieto dell'utilizzo dei codici sia stato comunicato ai candidati solo poco prima dell'inizio della prova. Invero, il MIUR era perfettamente a conoscenza della presenza in commercio di testi predisposti espressamente per la prova concorsuale e venduti espressamente come utilizzabili in sede di concorso in quanto privi di alcun riferimento dottrinario o giurisprudenziale (così come prevede la norma del bando).

Pertanto, eventuali chiarimenti e specificazioni in merito alla portata del divieto espresso dal summenzionato art. 8 del bando avrebbero dovuto essere comunicati ai candidati in un tempo congruo a consentire loro una preparazione adeguata, al fine di affrontare la prova senza l'utilizzo di testi normativi.

Pertanto, non solo l'interpretazione del divieto non è stata preventivamente stabilita dal MIUR, ma, altresì, le indicazioni impartite il giorno stesso della prova non sono state uniformemente applicate in tutte le sedi di concorso con evidente ulteriore disparità di trattamento tra i vari candidati..

QUARTO MOTIVO

Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 costituzione

Violazione e falsa applicazione del principio del'anonimato

Eccesso di potere.

Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Infine quale censura generale dell'intera procedura concorsuale impugnata si evidenzia la violazione da parte del Ministero del principio generale dell'anonimato nella correzione dei compiti.

Risulta infatti che i singoli compiti redatti dai candidati ricorrenti, ed anche dagli altri candidati, siano stati associati ad un codice identificativo reso anonimo al momento dell'attribuzione.

Ma al contempo risulta che i predetti elaborati, associati al codice numerico anonimo, siano stati trasmessi alle sottocommissioni per la correzione in uno al codice fiscale del singolo candidato.

E' pertanto evidente che tale circostanza ha reso assolutamente identificabili gli autori degli elaborati essendo alquanto agevole risalire dal codice fiscale alla identità del soggetto che aveva redatto il compito.

Tale modus operandi, di cui vi è prova nei file di trasmissione che si chiede di acquisire, fa emergere che la avvenuta trasmissione dei codici fiscali, impone l'annullamento delle prove selettive in quanto il **criterio dell'anonimato in generale in tutte le pubbliche selezioni** – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di **uguaglianza**, nonché specialmente di quelli del **buon andamento e dell'imparzialità** della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Come evidenziato dall'Adunanza Plenaria 26/2013, occorre distinguere due differenti ipotesi in cui, nell'ambito delle pubbliche selezioni, viene in rilievo la violazione della regola dell'anonimato posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Il primo caso è quello di controversie innescate dalla esclusione (o meno) da procedure concorsuali di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento.

Nella diversa ipotesi, come nel nostro caso, in cui la **mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitabile all'Amministrazione** nel contesto di una selezione comparativa, l'orientamento prevalente considera invece **tale violazione rilevante in sé**, senza che sia necessario (**per inferirne la illegittimità**) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

Secondo il Consiglio di Stato, non è rilevante che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato ma è sufficiente la riconoscibilità per inficiare l'intera procedura. .

Anche per tale ragione si insiste nell'accoglimento del ricorso con l'emissione di provvedimenti consequenziali.

Per tutto quanto sopra e per quant'altro ci si riserva di dire e di provare si conclude chiedendo che

VOGLIA IL TAR DEL LAZIO

Preliminarmente, stante il grave ed irreparabile pregiudizio che subirebbe la ricorrente nelle more del processo per l'imminente svolgimento della successiva prova orale, e per il mancato conseguimento della professionalità e dell'aggiornamento connesso allo svolgimento del corso concorso connesso all'assunzione del ruolo di dirigente scolastico, ammettere la stessa con riserva a sostenere la prova orale in modo da non pregiudicare ulteriormente la sua partecipazione alla selezione;

Sempre in via preliminare emettere ordinanza Collegiale Istruttoria finalizzata all'acquisizione, presso l'Università di Cagliari i verbali da cui risulti l'esatto orario in cui il prof. Arcangeli Massimo ha tenuto le lezioni in data 06 e 07 marzo 2019 e nelle altre date di svolgimento delle correzioni degli elaborati della commissione 30 e quelle in cui ha effettuato il ricevimento degli studenti; e presso il Liceo Classico Statale G.M. Dettori al fine di acquisire gli atti e le circolari sottoscritte dal prof. Pianta in data 06.03.2019

Nel merito, accogliere con qualsivoglia motivazione il presente ricorso e quindi annullare in parte qua gli atti impugnati ordinando, ove necessario, la ricorrenza degli elaborati della ricorrente da parte di altra sottocommissione, con ogni provvedimento connesso e consequenziale anche in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE.

Si dichiara che il presente Ricorso ha ad oggetto materia di concorsi pubblici e di accesso all'impiego e pertanto il contributo unificato è ridotto ad euro 325,00.

Palermo – Roma, 24 maggio 2019

Avv. Cirino GALLO
(Firmato Digitalmente)